



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

N. 36 del Reg. Data 12/11/2019	OGGETTO: Comunicazioni.
-----------------------------------	-------------------------

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre

Alle ore 19,15 e segg. e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto

Alla seduta ordinaria di oggi 12/11/2019, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) GIARDINA MARIA ENRICHETTA		SI	9) RAGAGLIA ALFIO	SI	
2) PILLERA ALFIO	SI		10) PETRINA CHIARA		SI
3) PROIETTO MARIA RITA	SI		11) SINDONI SARA ANNA	SI	
4) GULLOTTO GIUSEPPE	SI		12) CAGGEGI CARMELA	SI	
5) ANZALONE GIANLUCA		SI	13) LO CASTRO GIUSEPPE	SI	
6) CERAULO VINCENZO	SI		14) CRIMI STIGLIOLO MARCO	SI	
7) PALADINA CARMELITA M. RITA	SI		15) BORDONARO ALESSIA	SI	
8) SCALISI CARMELO TINDARO	SI		16) GRILLO ANTONINO	SI	

Presenti N. 13

Assenti N.3

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. Alfio Ragaglia.

Partecipa alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Antonio Tumminello.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, riscontrato il numero legale, dichiara aperta la seduta, e comunica che i Consiglieri Petrina e Giardina sono assenti per motivi personali. Rileva che poiché i punti all'odg riguardano tematiche di bilancio, non ci dovrebbero essere comunicazioni. Tuttavia, nell'ultima conferenza dei Capigruppo è stato concordato, eccezionalmente, di riservare un'ora e mezza alle comunicazioni. Chiede se ci sono comunicazioni.

Il Cons. Grillo interviene per comunicazioni. Premette che formulerà un'interrogazione, e per formulare una mozione. Prima di tutto chiede però di sapere quali siano le ragioni dei recenti disservizi idrici. Chiede informazioni sul mercato domenicale e sull'ipotesi dibattuta di spostamento della sede indicata per lo svolgimento del mercato domenicale. Successivamente dà lettura dell'interrogazione sulla problematica sui precari del Comune, interrogazione che chiede sia messa agli atti dell'odierna seduta. Si chiede al Sindaco e al Segretario Generale a che punto sia la stabilizzazione dei precari. Rileva che per la stabilizzazione la Regione garantisce copertura finanziaria fino al 2038. Cita la delibera di G.M. n. 197/2018. Continua il suo intervento illustrando l'interrogazione, citando ed esibendo la documentazione allegata. Ribadisce che la stabilizzazione è a costo zero. Fa riferimento alla circolare esplicativa dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali, dottoressa Bernadette Grasso. Chiede che gli sia data risposta relativamente all'interrogazione sui precari, giacché intende proporre mozione di indirizzo sulla problematica.

Alle ore 19.23 entra il Consigliere Anzalone. Presenti n. 14 Consiglieri, assenti N. 2 Consiglieri (Giardina e Petrina).

Il Sindaco afferma che l'argomento del precariato è molto delicato. Chiede – per favore e per chiarezza di esposizione, al fine di evitare fraintendimenti – di non essere interrotto. Su tale punto reinterverà dopo. Sul problema dei disservizi idrici afferma che un anno fa è stato effettuato un importante intervento di pulizia sui pozzi ESA. Ciò ha consentito di fornire acqua a zone prima non sempre adeguatamente servite. Il mese di novembre risente maggiormente del depotenziamento della portata, per ragioni naturali, dalle sorgenti idriche. Oggi, nonostante le difficoltà, tutto il paese è servito: non per tutte le ventiquattro ore, ma per l'intera mattinata. Altro problema è che la pompa è collocata a sei metri di altezza rispetto alla fonte idrica. Per quanto riguarda gli allacci abusivi, afferma che essi, se accertati, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria. Per i disservizi idrici rammenta che i cittadini, se ne sussistono le condizioni, attraverso due numeri (Protezione Civile e VV.UU.) possono per emergenze richiedere l'intervento dell'autobotte comunale.

Per quanto riguarda il mercato comunale, posta la situazione di disordine precedente, in cui alcuni mercatari non pagavano la tassa di occupazione del suolo pubblico, si interverrà sulla razionalizzazione dello stesso mercato. Non a breve, ma si interverrà, anche con formule all'inizio sperimentali. A tal fine e per altri fini, continua, oggi si esaminerà e, spera, si approverà una variazione di bilancio che allocherà € 66.000,00 per "interventi pubblici", come ad esempio la progettazione del nuovo mercato domenicale.

Quanto ai precari, afferma che ci vuole faccia tosta perché oggi un Consigliere comunale, consigliere di maggioranza nella passata Amministrazione, pontifichi sulla stabilizzazione. Preannuncia che il Comune di Randazzo sta per uscire dal dissesto: è già quasi pronta l'ipotesi di bilancio riequilibrato. Sui precari comunica che dopo il dissesto l'Amministrazione Comunale ha inoltrato alla Cosfel la rimodulazione della dotazione organica, approntata con delibera di G.M. n. 125/2019. Con recente nota la Commissione Interministeriale (Cosfel) ha approvato la suddetta rimodulazione della dotazione organica: atto propedeutico, questo, per procedere alla stabilizzazione. Rileva che molti Comuni in dissesto attendono da anni l'approvazione della rimodulazione della dotazione organica. Con l'avvenuta approvazione della nuova dotazione organica chiederà alla Regione la proroga fino al 31/12/2020 dei contratti a termine. Per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari occorre che la Regione approvi una norma che consenta di

Il Cons. Anzalone afferma che occorre votare la mozione. Rileva che nella precedente Amministrazione non si è proceduto alla stabilizzazione perché si era a cinquanta giorni dalle elezioni comunali. L'eventuale stabilizzazione, due mesi prima delle elezioni, avrebbe potuto essere interpretata come voto di scambio. Chiede al sindaco di acquisire un parere scritto dal Ministero circa l'applicazione della normativa, che a parere dell'opposizione consente di stabilizzare anche in dissesto, e al di là della dotazione organica riformulata dopo il dissesto. Occorre procedere con documentazione scritta.

Il Cons. Caggegi, giacché tutti hanno a cuore la stabilizzazione dei precari, chiede sulla problematica in esame un parere del Segretario Generale.

Il Cons. Sindoni rileva la delicatezza e l'importanza dell'argomento. Tutti hanno a cuore la sorte dei precari, anche se vi sono diverse interpretazioni delle norme. Chiede cosa vieti oggi di porre in essere le procedure di stabilizzazione. Rammenta il comma 10 dell'art. 259 del TUEL, per il recepimento del quale vi è un emendamento all'ARS. Chiede al Sindaco, una volta recepito in Sicilia il comma 10 dell'art. 259 del TUEL, se deciderebbe di andare oltre i limiti della dotazione organica riformulata dopo il dissesto. Occorre non strumentalizzare la questione. Apprezza e riconosce la professionalità dei precari, autentica risorsa per il Comune.

Il Cons. Scalisi fa presente che la sorte dei precari sta a cuore a tutti. Senza i 57 precari e senza la loro attività il Comune funzionerebbe male. Gli articolisti sono impiegati, per lui. Rammenta che la Cosfel, nella seduta del 29/10/2019, ha approvato la dotazione organica riformulata dopo il dissesto. E tale approvazione costituisce il primo atto per la stabilizzazione dei precari. Questo è un punto fermo, e l'Amministrazione Comunale, con dati e documenti alla mano, ha dimostrato la sua volontà volta alla stabilizzazione.

Il Segretario Generale afferma, anche sulla base del parere dei funzionari del Ministero dell'Interno, che il comma 10 dell'art. 259 del TUEL non è applicabile.

Il Cons. Grillo sostiene che, a differenza di altri, non è abituato a fare demagogia e sciacallaggio. La mozione non è di accusa a nessuno. Le opposizioni educatamente chiedono, ed educatamente chiedono risposte. Ribadisce la propria interpretazione della vigente normativa, che a suo avviso consente sin da ora la stabilizzazione, anche in condizione di dissesto. La rideterminazione della dotazione organica è un obbligo di legge, secondo i parametri previsti dal decreto ministeriale (rapporto dipendenti/abitanti). L'inghippo nasce dal fatto che l'Amministrazione Comunale convoca i precari senza invitare per trasparenza i Consiglieri Comunali.

Il Cons. Pillera interviene per fatto personale. Rammenta di non aver fatto riferimento ad alcuno. Invita il Presidente a tenere l'ordine in Consiglio Comunale, giacché non si è nella precedente consiliatura.

Il Sindaco si complimenta con il Presidente del Consiglio per come dirige il Consiglio Comunale. Il tema è di carattere vitale per tutte le precarie e per tutti i precari del Comune di Randazzo. Ringrazia il Consigliere Caggegi per aver chiesto il parere del Segretario Generale. Si sofferma nuovamente sull'atto deliberativo n. 125/2019, che è la fotografia della dotazione organica, del personale in servizio, compresi i precari. Nella delibera in maniera implicita si comunica che il Comune non deve procedere ad alcuna mobilità, che la spesa del personale è in linea; si chiede l'approvazione della dotazione organica e l'assenso alla stabilizzazione, comunicando di avere in forza i lavoratori precari. Nella delibera del Ministero si comunica che si può stabilizzare o procedere a concorso per una unità. Sul comma 10 dell'art. 259 del TUEL c'è chiusura netta da parte del Ministero. Ribadisce che i Comuni in dissesto che hanno stabilizzato lo hanno potuto fare perché la loro dotazione organica rideterminata dopo il dissesto nel rapporto dipendenti/popolazione lo permetteva come capienza. Il

Governo Regionale, con l'Assessore agli Enti Locali e con l'Assessore al Lavoro e i Consiglieri firmatari dell'emendamento che recepisce il comma 10 dell'art 259 del TUEL, sta tentando di confrontarsi con il Governo Nazionale per adottare norme sul precariato ineccepibili sotto il profilo costituzionale. Annuncia che al più presto si approverà l'ipotesi di bilancio riequilibrato. In merito ai precari, afferma che l'unico modo è di procedere nel rispetto della legge, con una proroga fino al 2020. In questo prossimo anno, allorquando saranno approntate leggi più favorevoli, come è auspicio di tutti, si vedrà il da farsi a loro tutela.

In merito ai cantieri di lavoro, ringrazia il Consigliere interrogante Anzalone, e comunica di essere stato a Palermo, all'Assessorato Regionale al Lavoro, dove gli sono stati comunicati i decreti di finanziamento del 20% delle somme assegnate per i cantieri. Comunica che il Comune interverrà anticipando la rimanente quota, in attesa della liquidazione, da parte della Regione, delle somme a saldo.

Il Presidente pone a votazione la mozione. Sono nominati scrutatori i Consiglieri Lo Castro, Ceraulo e Paladina.

Il Cons. Grillo, prima della dichiarazione di voto, ringrazia il Presidente per aver posto ai voti la mozione. Dichiarò di ritenere utile e coperta normativamente la mozione. Dichiarò il voto favorevole a nome del gruppo dell'opposizione.

Il Cons. Pillera dichiara voto sfavorevole, giacché l'impegno del Sindaco per la stabilizzazione è il massimo.

Il Cons. Scalisi dichiara voto sfavorevole perché la mozione è altamente demagogica.

Il Cons. Anzalone invita l'Amministrazione Comunale a procedere celermente alla stabilizzazione dei precari.

Il Presidente, terminate le dichiarazioni, passa alla votazione della mozione a firma del Consigliere Grillo + 4 Consiglieri che ottiene il seguente risultato:

Presenti	N. 14 Consiglieri.
Assenti	N. 2 Consiglieri (Giardina, Petrina).
Favorevoli:	N. 5 Consiglieri (Grillo, Anzalone, Caggegi, Sindoni, Ceraulo).
Contrari:	N. 9 Consiglieri (Pillera, Proietto, Gullotto, Paladina, Ragaglia, Scalisi, Lo Castro, Bordonaro, Crimi).

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di **non approvare** l'allegata mozione relativa allo stato del percorso di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato del Comune di Randazzo, a firma del Consigliere Grillo più altri quattro (Ceraulo, Caggegi, Sindoni, Anzalone)

Il Presidente, ultimate le comunicazioni, entra nella trattazione dell'o.d.g.

superare i limiti della nuova dotazione organica. Rassicura i precari del Comune di Randazzo: entro il 30 novembre sarà approntato un atto deliberativo con cui si chiederà alla Regione di prorogare i contratti a tempo determinato fino al 31/12/2020, in attesa che, in questo nuovo arco di tempo, si appronteranno ed approveranno tutti gli atti necessari per la stabilizzazione, e la stabilizzazione stessa.

Il Cons. Grillo ribatte che nel 2016 non si poteva stabilizzare perché per quanto atteneva gli atti contabili approvati, il Comune era dotato solo del consuntivo 2014. Rileva che per quanto a sua conoscenza – ma di ciò può fornire chiarimento l'Assessore al Personale del tempo, oggi Consigliere comunale – l'Amministrazione Comunale del 2016 aveva dato disposizione agli uffici per procedere alla stabilizzazione. A suo avviso, il Sindaco può stabilizzare a prescindere dai limiti della dotazione organica riformulata dopo il dissesto: vincolarsi ai limiti della dotazione organica riformulata dopo il dissesto è una volontà politica. Altri Comuni non ne hanno tenuto conto, e hanno proceduto alla stabilizzazione, giacché la problematica dei precari sta a cuore a tutti. Propone al Consiglio Comunale una mozione di indirizzo, che può essere firmata da tutti e votata all'unanimità. Dà lettura della mozione. Afferma di essere consapevole che essa, per regolamento, se presentata oggi, può essere posta a votazione nella prossima seduta. A suo avviso, data la delicatezza e l'importanza dell'argomento, occorre non rivangare il passato e pensare al futuro. Continua con la lettura integrale della mozione, rilevando che essa è aperta alla firma di tutti i Consiglieri. I primi firmatari sono Grillo, Sindoni, Caggegi, Ceraulo, Anzalone. Deposita agli atti la mozione, affinché essa sia posta a votazione.

Il Presidente interviene per inquadrare nei termini normativi e regolamentari l'interrogazione e la mozione.

Il Cons. Grillo si dichiara insoddisfatto dalle dichiarazioni del Sindaco. Chiede risposte scritte..

Il Presidente rileva che dall'intervento del Sindaco è risultata chiara la volontà dello stesso e dell'Amministrazione Comunale di procedere alla stabilizzazione. È chiaro che si intende seguire un percorso che sia blindato giuridicamente.

Il Cons. Grillo chiede se ci siano Consiglieri che intendono sottoscrivere la mozione.

Il Sindaco, a chiarimento e per tranquillizzare le lavoratrici e i lavoratori precari del Comune di Randazzo, afferma che la norma dello Stato (non la discrezionalità di un Sindaco) stabilisce che i Comuni in dissesto e in predissesto per assumere devono chiedere una preventiva autorizzazione alla Cosfel. Per gli Enti in dissesto la Cosfel non autorizza alcuna assunzione al di fuori e al di là della dotazione organica riformulata dopo il dissesto. Pertanto la mozione è strumentale: tenta di creare false aspettative. Contesta che altri Comuni siciliani in dissesto abbiano stabilizzato, e afferma che detti Comuni hanno una capienza di dotazione organica che permette numericamente di stabilizzare tutti i precari. È intendimento dell'Amministrazione Comunale stabilizzare tutti i precari. Con i Comuni in dissesto è stato creato un tavolo per poter affrontare la questione con il Ministero e superare i limiti previsti per le dotazioni organiche degli Enti in dissesto. Ribadisce che la mozione è strumentale, che non può trovare accoglimento. Invita i Consiglieri di maggioranza a non intervenire.

L'Assessore D'Amico interviene nella qualità di Assessore ai Servizi Idrici, affermando che per ragioni istituzionali è d'obbligo dire qualcosa. Rileva che oggi non si è in emergenza, mentre negli anni passati sì. Comunica che in questo momento la sorgente di San Giacomo non arriva neanche a 15 litri al secondo, e che momentaneamente il pozzo ESA sta consentendo una boccata di ossigeno. Oggi si fornisce acqua tutte le mattine. Le emergenze sono poche, e ad esse si fa fronte con l'autobotte comunale. Un problema è il pozzo n. 2: non si capisce come mai in questo pozzo l'Amministrazione e gli Uffici pro tempore hanno permesso di collocare la pompa sei metri più in alto dal battente dell'acqua. Oggi con il pozzo n. 1 in sofferenza la pompa aspira acqua e aria. Intendimento

dell'Amministrazione Comunale, appena vi sarà un bilancio disponibile, è di intervenire in questo pozzo.

Il Cons. Ceraulo esprime stima per l'Assessore D'Amico. Rammenta che egli, da Assessore ai Lavori Pubblici, non aveva soldi, a differenza di oggi. Dai banchi dell'Opposizione ringrazia l'Assessore D'Amico per l'impegno profuso per il cimitero. Circa i precari, chiede al Sindaco se sia sua intenzione stabilizzarli.

Il Sindaco risponde che è sua intenzione stabilizzare nei limiti e nelle forme di legge.

Il Cons. Ceraulo rammenta il suo punto di vista. Afferma che occorre avviare le procedure per la stabilizzazione, e che è un diritto di 57 famiglie ottenere la stabilizzazione. I precari sono una categoria di lavoratori importante, che fornisce una notevole professionalità al Comune. Il precariato è argomento delicato e importante, che non può essere oggetto di strumentalizzazione politica. Chiede che siano avviate le procedure di stabilizzazione. Magari gli organi di controllo risponderanno negativamente.

Il Sindaco rileva che il Comune di Randazzo non si trova oggi da solo, e versa in una condizione migliore rispetto a molti altri Comuni in dissesto. Il precariato storico del Comune di Randazzo va inquadrato nella problematica del precariato regionale. Per legge occorre definire la stabilizzazione entro il 2019, e ciò costituisce un grave problema. Recentemente si è recato a Roma, per chiarimenti sulla problematica della dotazione organica riformulata dopo il dissesto. Ribadisce che l'unico modo reale per stabilizzare è posticipare l'esistenza dei precari fino al 31/12/2020. Con molti Comuni e con la Regione si è concordato che occorre trasmettere entro il 30 dicembre (l'Amministrazione Comunale lo farà entro il 30 novembre) delibera di inizio di stabilizzazione. Occorre una norma recettiva e chiaramente interpretativa del comma 10 dell'art. 259 del Dlgs 267/2000. I Comuni in dissesto che non hanno una dotazione tale da poter assumere devono attendere la richiesta norma recettiva e interpretativa del comma 10 dell'art. 259 del TUEL. L'Amministrazione intende stabilizzare tutti. Oggi occorre rispettare la legge, e superare il primo step. I Comuni e la Regione Sicilia dovranno farsi carico della problematica dei precari dei Comuni in dissesto.

Il Presidente afferma che è intendimento di tutto il Consiglio e dell'Amministrazione Comunale stabilizzare tutti i precari. Ci sono diversi punti di vista, circa l'interpretazione delle norme. Occorre tuttavia non sbagliare passi. Diversamente si pregiudicherebbe tutto il procedimento.

Il Cons. Ceraulo sostiene che il Sindaco ha responsabilità di 57 famiglie sulle spalle. La finalità è la medesima, anche se vi sono interpretazioni diverse delle norme. Il ruolo dei Consiglieri è di cercare di capire e di sollecitare. Occorre soddisfare le legittime aspettative dei precari, che aspirano ad essere stabilizzati.

Il Cons. Pillera rileva che l'Amministrazione Sgroi si è insediata nel luglio 2018, con un Comune che era al disastro e al dissesto. Il piano di riequilibrio approntato in tre mesi è stato subito approvato. A maggio, per ragioni di necessità, si è dovuto deliberare il dissesto. Dopo sei mesi il Comune ha già pronta un'ipotesi di bilancio riequilibrato. A suo avviso il comma 10 dell'art. 259 del TUEL deve essere recepito dalla Regione Sicilia. Rammenta che per tale recepimento vi è un disegno di legge all'ARS. Votare la mozione di indirizzo sarebbe da matti. Circa i disservizi idrici rammenta l'incarico di mappatura affidato per 40.000,00 euro nella precedente Amministrazione, la quale ha compiuto solo disastri. Occorre dire la verità, e non imbrogliare i cittadini. L'attuale Amministrazione sta compiendo miglioramenti mai realizzati nei precedenti decenni.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Alfio PILLERA

IL PRESIDENTE
Dott. Alfio RAGAGLIA



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dal **01 DIC. 2019** al **26 DIC. 2019**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44, è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **01 DIC. 2019**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91, n.44, pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **01 DIC. 2019** al **26 DIC. 2019** senza opposizione o reclami, è divenuta esecutiva il giorno **21 DIC. 2019** :

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1° della L.R. n.44/1991);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2° della L.R. n.44/1991).

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

1 Allegato verbale seduta
Consiglio Comunale del 12/11/2019

Deposito nella
segreteria P.C. del
12-11-2019

Al Sig. Sindaco del Comune di Randazzo

Al Sig. Presidente del consiglio Comunale

1
} Oggetto: INTERROGAZIONE Consiliare

Il 31 dicembre 2019, fatta salva eventuale proroga, i contratti dei Lavoratori a Tempo determinato di 57 persone scadranno e non potranno essere rinnovati, perché ad oggi l'Amministrazione comunale non ha proceduto ad alcuna stabilizzazione.

Accertato che le stabilizzazioni disposte con Delibera di Giunta Municipale n. 197 del 21/12/2018 nel 2019 non sono state definite.


Ciò premesso


CHIEDONO

Al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario a che punto sia il percorso della stabilizzazione. Già sappiamo come la S.V. abbia affermato nell'ultimo incontro avuto con i lavoratori a tempo determinato (Contrattisti), che nulla osta a procedere alla stabilizzazione L.R. 27/2016; Legge Madia D.lgs.75/2017 come recepito dalla L.R. 8/2018 e L.R. 1/2019 e soprattutto avendo assicurate fino al 2038 le somme a disposizione per la copertura finanziaria dei predetti lavoratori (vedi L.R. 8/2018 all'art. 26 comma 7 e circolare esplicativa sulla L.R. 8/2018 emanata dall'assessorato delle autonomie locali prot. 16042 del 05/11/2018 a firma dell'assessore regionale Bernadette Grasso).

Ricordo inoltre che quest'ultima circolare tra altro esplicita le sanzioni a cui sono sottoposte gli enti inadempienti in relazione alla stabilizzazione disposte dal comma 8 dell'art. 3 L.R. 27/2016.


1
} Concludo dicendo che non è di ostacolo alla stabilizzazione la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente posto che altri comuni in dissesto hanno già proceduto alla stabilizzazione (Vedi i comuni di Partinico, Tortorici, Monreale, Augusta, Sant'Agata Militello etc) e la spesa per la stabilizzazione è a totale carico della Regione di conseguenza "neutra per il bilancio comunale". A supporto di tale tesi interviene la L.R. 27/2016 art. 3 comma 11.

Il Consigliere ANTONINO ERICLO  :

Il Consigliere GERAULO RINCEHO  :

Il Consigliere CARLOTTA CARMEGA  :

Il Consigliere GIUDONIA SANTA ANNA  :

Il Consigliere ANZALONE GIULIA  :



COMUNE DI RANDAZZO
 PROVINCIA DI CATANIA

.....

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

197

21/12/2018

N..... DEL

OGGETTO: Atto di indirizzo – Stabilizzazione del personale precario – Avvio
 ~~procedure~~ Proroga contratti in essere:.....

L'anno duemila diciotto il giorno ventuno del mese di dicembre
 alle ore 11.45 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare
 convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero quattro Assessori, secondo il
 seguente prospetto:

Presente

Rag. Francesco SGROI	Sindacosi.....
Sig. Giuseppe D'AMICO	Assessoresi.....
Sig. Giuseppe GULLOTTO	Assessoresi.....
Dott.ssa Maria MANCUSO	Assessoresi.....
Dott. Alfio PILLERA	Assessoreno.....
	Assessore
	Assessore

Dott. Antonio Tumminello

Partecipa il Segretario Generale Dott.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
 presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PROPONE

Per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate:

1. Dare esecuzione alla programmazione del fabbisogno del Personale 2018 - 2020 approvata con propria deliberazione n. _____, esecutiva, provvedendo all'assunzione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale per 24 ore settimanali, così come stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e art. 26 della Legge Regione Sicilia n. 8 del 08 maggio 2018 così come segue:

per l'anno 2019 n. 58 stabilizzazione a tempo indeterminato e a tempo parziale per 24 ore, rispettivamente:

n. 25 Istruttori categoria C/1 a tempo indeterminato e a tempo parziale 24 ore di cui:

- 
- n. 01 istruttori tecnici
 - n. 21 istruttori amministrativi
 - n. 3 istruttori contabili

n. 33 operatori categoria A/1 a tempo indeterminato e a tempo parziale 24 ore di cui:

- n. 31 amministrativi
- n. 02 tecnici

2. Disporre, ai sensi del comma 8 art. 20 del D.lgs. 75/2017, la proroga al 31.12.2019 e comunque fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione dei 58/ contratti di diritto privato, in scadenza il 31.12.2018, stipulati con questo Ente a tempo determinato e parziale a 24 ore con i lavoratori di cui alle LL.RR. 85/95 e n.16/2006 di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Dare atto che la prosecuzione ha effetto nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista nei provvedimenti legislativi da cui tra origine ed iscritta nel bilancio di previsione della Regione Siciliana e trova piena e compiuta efficacia nella cessazione da parte della regione Siciliana della quota posta a carico del Bilancio Regionale.
4. Anticipare gli emolumenti ed oneri spettanti al predetto personale, dando atto che a seguito del finanziamento regionale le somme verranno incassate a fronte dei pagamenti eseguiti;
5. Dare mandato al Responsabile incaricato di P.O. del servizio Gestione Risorse Umane di provvedere agli adempimenti consequenziali al presente atto;
6. Dare atto, altresì, che si procederà alla assunzione delle unità, utilmente collocate nelle rispettive graduatorie di merito a tempo indeterminato e a tempo parziale, nei limiti delle risorse disponibili previste in bilancio e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente e che l'assunzione dell'impegno di spesa, necessario per il pagamento degli stipendi e degli oneri derivanti dai posti messi a concorso, verrà effettuato al momento della copertura degli stessi.
7. Trasmettere copia del presente provvedimento, alle Organizzazioni Sindacali, alle RSU e al Collegio dei Revisori dei conti.
8. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



"b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente";

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è soppressa.

3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, è autorizzata per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.

5. Il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

6. Il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16."

7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscriverne su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente.

8. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscriverne in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata al comune di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

9. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 2.950 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 1.595 migliaia di euro è destinata alle finalità dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

11. All'articolo 4 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole "anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "anni 2016, 2017 e 2018" e le parole "eser-

cizi finanziari 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole "esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019";

b) al comma 8 il periodo "sono destinate ad integrazione dell'accantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalle parole "sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l'importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l'importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscriverne in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019". All'Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche.

Art. 2.

Dotazioni organiche Città metropolitane e liberi Consorzi comunali

La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014.

Art. 3.

Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5."

16. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2016, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2018, sono assunti in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A. Le assunzioni di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato, prioritariamente, presso gli enti di originaria provenienza. Il personale assunto ai sensi del presente comma conserva il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina nonché di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti sanitari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate

112

fatto obbligo di installare in appositi spazi dedicati apparecchiature per la ricarica di auto elettriche:

- a) medie strutture di vendita;
- b) grandi strutture di vendita;
- c) parcheggi e autorimesse.

3. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2 le strutture per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedono la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheggio o l'assenza di parcheggio.

Art. 26.

Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

“22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020” e le parole “a decorrere dal 2019” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 2021.”.

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”.

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole “dai commi 7 e 17” sono aggiunte le parole “nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.”.

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto

COA

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei

REPUBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 2

Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Trasmessa via mail

Prot. n. 16042
del 5-11-2018

(3)

OGGETTO: Art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali
ed ai Consiglieri comunali della Sicilia
Ai Sindaci Metropolitan

Ai Commissari Straordinari dei Comuni, dei
liberi Consorzi e dei Consigli metropolitan

Ai Segretari comunali

Loro Sedi

PREMESSE

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 dell'11 maggio 2018 è stata pubblicata la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante: " *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di Stabilità Regionale* " .

Al riguardo, fatta salva l'autonomia gestionale di ciascun ente locale, discendente dalle disposizioni contenute nell'articolo 118 della Costituzione, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 26 della predetta legge contiene: " *Norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie Locali* ", dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali titolare di contratto a tempo determinato, al fine di superare il precariato storico, congiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti locali ed evitare l'aggravio di spesa per le finanze locali.

Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 dispone che la Regione garantisce la copertura delle spese per il personale precario degli enti locali appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle leggi regionali: n. 85/1995; n.16/2006 e s.m.i.; n. 21/2003; n. 27/2007 e

Il **comma 7** individua le risorse destinate ai processi di stabilizzazione ossia quelle gravanti sui capitoli 191310 (Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonome locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'art. 3 della l.r. n. 27/2016), 191301 (Contributo di parte corrente in favore dei comuni), 191320 (Fondo per garantire la quota complementare a carico dei liberi consorzi comunali alla data del 31 dicembre 2015, per la proroga e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato).

Il **comma 8** illustra la copertura delle spese relative alla proroga o alla stabilizzazione dei precari precisando che:

- ✓ per l'attuale esercizio finanziario, la spesa per gli interventi di che trattasi è garantita dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 (c.d. Fondo delle Autonomie locali) e al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. n. 5/2014 (Fondo straordinario precari) e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016 (quota complementare ex province);
- ✓ dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018;

Il **comma 11** estende la richiamata copertura di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 5/2014 e s.m.i. anche per la quota complementare relativa al personale di cui al Fondo Nazionale Occupazione ed a quello della ex Pirelli di Villafranca e Siracusa previsti dal comma 4 dell'articolo 4 della l.r. n. 27/2016.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Con l'entrata in vigore della l.r. n. 27/2016, la Regione siciliana ha assunto l'impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa, al pagamento della retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015. In considerazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 27/2016, all'art. 3, commi 6 e 21, per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 è stata quantificata una spesa pari a 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscriverne nell'apposito capitolo 215754 - " Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016 "- della Rubrica del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Come disposto dal comma 8 dell'articolo 26 della l.r. n. 8/2017, " A tal fine il Ragioniere Generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscriverne su richiesta del Dipartimento regionale delle autonomie locali, le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)".

Si precisa che tali risorse sono destinate esclusivamente ai percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, che possono essere avviati con le procedure di cui all'art. 20 del D.lgs n. 75/2017.

Le disposizioni contenute nell'articolo 26 della l.r. 8 maggio 2018, n. 8, autorizzano quindi gli enti locali siciliani ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente, utilizzando le risorse regionali richiamate nello stesso articolo (ossia quelle indicate al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge



regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016) mediante le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e, ove non dovessero ricorrere le condizioni descritte in tale comma, mediante le disposizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo, attraverso procedure concorsuali riservate al personale di cui si discute.

A conclusione della presente si rammentano le disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 3 della l.r. n. 27/2016 in materia di applicazione della sanzione della riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione ai comuni per il caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione.

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza




Margherita Rizza

Il Dirigente del Servizio 2
Giuseppe Di Gaudio



Giuseppe Di Gaudio



Assessore
GRASSO

Assessore GRASSO